

**COMUNE DI LAVAGNA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE.**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09/04/2021

ALLEGATO A

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile istituito dall'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il presente regolamento ha efficacia dal 01/01/2021 ed è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Lavagna alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 12471 abitanti.
3. Il canone suddetto si applica in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 507/93, e limitatamente ai casi di occupazione temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno, i prelievi di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per la regolamentazione delle attività economiche mercatali e fieristiche e per le procedure di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, subingresso, decadenza, sospensione, revoca o cessazione delle attività, e per la regolamentazione degli orari di svolgimento, si rimanda integralmente alla vigente normativa ed:
 - al vigente Regolamento comunale per le attività commerciali su aree pubbliche che individua le aree comunali destinate alla occupazione per mercati e fiere e regola i seguenti mercati: mercato settimanale di Piazza Vittorio Veneto, Mercato giornaliero di Piazza Vittorio Veneto, Chiosco di Cavi Arenelle, fiera dell'agricoltura di Corso Genova, fiera dell'Ascensione, fiera della Trinità di Via Dante, Fiera del Carmine per Via Dante e Via Nuova Italia, fiera di Santo Stefano, fiera di San Simone in Piazza della Libertà e Piazza Milano;
 - al vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito di fiere;
 - al vigente Piano Comunale per la disciplina dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - al vigente Regolamento comunale per la disciplina del mercatino dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo Anticagge e Demoue;
 - al vigente Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli;
 - al vigente Regolamento comunale per la disciplina degli spettacoli viaggianti e parchi divertimento;
 - al vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sagre e manifestazioni.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per *aree pubbliche*: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico nonchè i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di cui all'articolo 2, comma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (
 - c) per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) per *mercato straordinario* si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - f) per *presenze in un mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g) suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - h) per *spunta* si intende l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati il giorno di mercato dai titolari delle relative concessioni.
 - i) per *spuntisti* si intendono gli operatori che, pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato e partecipano il giorno di mercato all'assegnazione dei posti non occupati dagli operatori

Articolo 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione nel rispetto delle disposizioni dei vigenti regolamenti comunali
 - b. sulle aree pubbliche comunali a ciò destinate.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti previsti dalla normativa vigente

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo.

Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria

1. Nello svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario di cui alla vigente normativa di legge e di regolamento
2. Le norme sulla sicurezza a tutela dei lavoratori e dell'incolumità pubblica vigenti nell'ordinamento giuridico e le loro modifiche ed integrazioni sono qui richiamate integralmente ed è fatto obbligo agli operatori di rispettarle.

TITOLO II

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 5 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal vigente regolamento per l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari.
3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
4. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dai vigenti regolamenti di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.
5. Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale e riportate nell'allegato A del presente Regolamento.
6. Le tariffe di cui al comma 5 del presente articolo, se non modificate da idonea deliberazione di Giunta Comunale, si intendono reiterate anche per le annualità successive.

Articolo 6 – Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera della tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella

merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) di cui all'allegato A, ferma restando quanto previsto dai regolamenti vigenti in ordine alla durata.

2. Per le occupazioni realizzate in occasione di mercati giornalieri, settimanali, stagionali, il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso o non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto del 30%.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di mercati straordinari, il canone è aumentato del 25%.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
6. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie/zone come da allegato.

Articolo 7 – Soggetto passivo del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 8 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255 LA LEGGE FA RIFERIMENTO A “Gli importi dovuti

sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalita' previste da medesimo codice" oppure non mettiamo nulla ed indichiamo genericamente in base alle disposizioni vigenti.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio o mediante metodi di pagamento telematici così come disposto dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Subentro, cessazione dell'attività

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla medesima nel rispetto dei regolamenti vigenti con idonea comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito espresso in dodicesimi.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.

Articolo 10 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
 - sono attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - son effettuate da persona o soggetto giuridico diversi dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Per le occupazioni abusive è dovuta:

- un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%; ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui sopra, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui sopra né superiore al doppio;

- le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 ed art. 23 del vigente codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992.

5. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di rivalsa, sono obbligati in solido verso il Comune:

- al pagamento delle somme dovute;

- alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

- all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente, ovvero il concessionario nel caso di specie, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso notificato anche a mezzo pec nei modi e termini di cui alla normativa vigente. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica anche a mezzo pec di apposito avviso nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.

3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui sopra né superiori al doppio dello stesso, fermo restando quelle stabilite dalla disciplina vigente del codice della strada.
5. Nei casi di occupazione realizzate abusivamente, l'accertatore, ovvero il concessionario nel caso di specie, intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore.
6. L'omesso versamento comporta la decadenza della concessione come previsto dalle disposizioni del vigente regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al vigente regolamento.
7. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
8. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale così come disciplinato dal vigente regolamento per la riscossione e l'accertamento delle entrate comunali.
9. In caso di omesso o parziale versamento del canone gli interessi si applicano solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità ma mai sugli importi dovuti per sanzione e dal giorno successivo la scadenza del pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo alla scadenza di pagamento fino alla data dell'eventuale pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.
10. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 25,00 ad € 500,00 salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada.
11. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate, delle sanzioni ed indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'art. 1 comma 792 della legge 160/2019.
12. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti nonché il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente. Tale recupero potrà avvenire contestualmente al recupero delle somme dovute per canone sanzioni ed indennità che con atto separato ma sempre nel rispetto dell'art. 1 comma 792 della legge 160/2019.

Articolo 12 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 60 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento da rimborsare nel rispetto del vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali vigente.

Articolo 13- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del vigente Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 14 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione od autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, salvo espressa diversa disposizione normativa.

Articolo 15 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente regolamento a terzi, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 16 - Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi soppressi e sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzativi e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti comunali vigenti.
5. E' disapplicata ed abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
7. Il Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, è autorizzato ad affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale alla data del 31/12/2020 risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo il disposto dell'art. 1 comma 846 della legge 160/2019.